

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 05/06/2023

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 25 giugno 2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio emesso dall'intermediario in data 11 dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 63 scaduta il 31.12.2020 - lamenta il mancato rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non maturati.

Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione della quota parte delle commissioni non più dovute, in proporzione lineare alla dilazione non usufruita, per l'importo di euro 522,12 a titolo di "spese di istruttoria e di vendita", oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'estinzione. Il ricorrente domanda, altresì, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, quantificate in euro 300,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente eccependo la non rimborsabilità delle "commissioni di istruttoria e di vendita", stante la chiara natura up front del costo che remunera attività prodromiche alla stipula del contratto. In questo senso milita, secondo la resistente, la sentenza della CGUE del 09/02/2023 con la quale è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front. La resistente si oppone altresì alla domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, in quanto attività non contemplata nel procedimento ABF; chiede pertanto al Collegio di pronunciarsi per il non accoglimento del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per ottenere la restituzione dei costi up front non maturati in conseguenza della prematura estinzione di un prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori – la quale ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva evocata fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies, TUB, che dal punto di vista letterale appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ciò rilevato, in aderenza ai principi testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 adottata dalla Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*").



Così delineato il contesto in cui la vertenza si colloca, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito l'intermediario ha posto a carico del ricorrente, tra l'altro, l'importo di euro 1.100,00 a titolo di "spese di istruttoria e di vendita" - rilevante ai fini della decisione.

Ciò posto, dal tenore della clausola determinativa della predetta voce di spesa, le commissioni di istruttoria remunerano attività prodromiche alla concessione del prestito, cui deve pertanto attribuirsi natura di costo non soggetto a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 9440/2022; Coll. Palermo, Dec. n. 11823/2022); sicché deve essere restituita al cliente in proporzione alla dilazione non usufruita. A tale ultimo riguardo - disattendendo la tesi di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto in capo al delegante alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa anche ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)" (ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023).

Da ciò discende il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte non maturata dei costi in parola, pari a complessivi euro 276,00 (importo arrotondato per difetto), calcolata – in mancanza di una valida previsione pattizia – adottando il criterio della curva degli interessi, avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito (n. 57 rate residue su 120 previste in origine), la cui quantificazione (cui vanno aggiunti gli interessi legali dal reclamo) è articolata come da prospetto di seguito esposto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	63
rate residue		57

TAN	▶	6,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	47,50%
- in proporzione alla quota	25,13%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 1.100,00	€ 522,50 <input type="radio"/>	€ 276,44 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 276,44
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 276
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

Non è invece possibile ammettere la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta avente come oggetto della prestazione una somma di denaro soggetta, ex art. 1227 c.c., al principio nominalistico, alla stregua del quale le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1995, n. 634; ABF Coll. Napoli, Dec. n. 5370/2018).

Non meritevole di accoglimento è l'istanza di rifusione delle spese di assistenza difensiva in considerazione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 276,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI